



Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell'entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

Descrizione

L'art. 12 del Codice di giustizia della Federcalcio accorda ai giudici sportivi il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto anzitutto della natura e della gravità dei fatti nonché valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti, come pure l'eventuale recidiva. Una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell'illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. In vero, l'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nelle quali l'illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di ogni interesse da queste inciso (CFA, SS.UU., 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0023/CFA/2025-2026/D

Presidente

Giordano

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0023 CFA del 28 agosto 2025 (PF - Sig. Mirko UVA - Cabassi Union Carpi A.S.D.)